



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 18/2012 del 31 maggio 2012

DICHIARAZIONE IRAP 2012 NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Modello Irap 2012**
- 2. Composizione della dichiarazione Irap 2012**
- 3. Soggetti passivi Irap**
- 4. Modalità e termini di presentazione**
- 5. Termini di versamento delle imposte**
- 6. Novità della dichiarazione Irap 2012**
- 7. Modello Irap 2012 – Correzione della dichiarazione**
- 8. Dati del contribuente**
- 9. Firma della dichiarazione e invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità**
- 10. Sottoscrizione della dichiarazione**

1. MODELLO IRAP 2012

Con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2012 è stato approvato, con le relative istruzioni, il **Modello Irap 2012** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni ed enti pubblici** (Quadro IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta **2011**.

La **dichiarazione Irap non** può essere presentata in **forma unificata** (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in forma **autonoma**, esclusivamente in via **telematica** (D.M. 11.9.2008) all'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all'invio della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

2. COMPOSIZIONE della DICHIARAZIONE IRAP 2012

La dichiarazione comprende:

- il **frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **Quadri IQ, IP, IC, IE e IK**;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione della base imponibile** e dell'**imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari**.

Nella **dichiarazione Irap 2012** gli importi vanno indicati in **unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 si arrotonda a euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).

3. SOGGETTI PASSIVI IRAP

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di **attività autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio di beni** ovvero alla **prestazione di servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti**, **compresi** gli organi e le **Amministrazioni dello Stato**.

Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- **aziende e Amministrazioni dello Stato** ad ordinamento autonomo;
- **amministrazioni di Camera** dei Deputati, **Senato** della Repubblica, **Corte Costituzionale** e **Presidenza** della Repubblica, e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**;
- **istituti e scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;
- **istituti autonomi case popolari** (IACP);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale**.

Non sono, invece, **soggetti** all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extraterritorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148).

4. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

I contribuenti **non** tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle **imposte sui redditi** devono presentare la dichiarazione **Irap** in **forma autonoma** e non più, come in passato, unendola al frontespizio del Modello Unico. Come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata (Modello Unico), e la dichiarazione Iva autonoma, **anche la dichiarazione Irap autonoma** per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», **esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre** dell'**anno successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali e non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all'ultimo giorno del **nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2011** non devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2012, ma quello approvato l'**anno precedente**.

I **contribuenti diversi** da quelli **soggetti ad Ires**, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriamente** al **31.12.2011**, devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 31.1.2012, purché lo stesso sia disponibile alla data di **scadenza** del termine di **presentazione**; in caso contrario deve essere utilizzato il **modello** approvato l'**anno precedente**.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente** considerati.

Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell'attività da parte di un altro

Qualora si siano verificate l'**estinzione** di **soggetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Modello 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 e cioè le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti ad Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei consorzi fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la comunicazione dei **dati relativi** all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **soggetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

5. TERMINI di VERSAMENTO delle IMPOSTE

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. dalla L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, i soggetti che presentano la **dichiarazione** relativa all'Irap e determinano l'imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il **versamento** delle **imposte** eventualmente **dovute a saldo e in acconto**, risultanti dalla dichiarazione:

- entro il **16 giugno** dell'**anno di presentazione** della dichiarazione stessa (entro il 18.6.2012 in quanto il 16 giugno cade di sabato), da parte delle **persone fisiche** e delle **società semplici**, di **S.n.c.** e **S.a.s.** nonché delle società ed associazioni equiparate;
- per i **soggetti Ires** e gli **enti commerciali e non commerciali**, entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta **senza maggiorazioni**;
- entro il **trentesimo giorno successivo** al **termine ordinario** di scadenza sopra indicato con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di **interesse** corrispettivo.

Il D.P.C.M. messo a punto dal Governo e in corso di pubblicazione prevede la **proroga** dal 18.6 al **9.7.2012** del termine per il **versamento** del saldo delle imposte relative all'anno 2011 e del primo acconto dovuto per il 2012 senza interessi. Potranno beneficiare della suddetta proroga per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap tutte le **persone fisiche**, i **soggetti collettivi** tenuti alla compilazione

degli **studi di settore**, le **società di persone** e di **capitali** e gli altri **soggetti Ires** con **esercizio coincidente** con l'**anno solare**.

Di conseguenza, anche per i **versamenti** da effettuarsi con la **maggiorazione** dello **0,40%** il nuovo termine è stato prorogato dal 10.7 al **20.8.2012**. Lo slittamento diretto al 20 agosto prossimo è frutto della norma introdotta con il D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012 (cd. decreto «Semplificazioni fiscali»), che ha di fatto stabilizzato la cd. «pausa d'agosto» degli adempimenti fiscali.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Per tali soggetti, la scadenza per il **versamento** delle imposte è legata alla **data di approvazione** del **bilancio**, anziché alla data di chiusura del periodo d'imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a **disposizioni di legge** (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio **oltre** il termine di **120 giorni** dalla **chiusura** dell'**esercizio** devono versare il saldo di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio, senza applicazione di interessi. Se, diversamente, il **bilancio non** viene **approvato** nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il **versamento** deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del termine di approvazione stesso.

In base all'art. 3, D.M. 2.11.1998, n. 421, gli **organi** e le **Amministrazioni** dello **Stato** e gli **enti pubblici** di cui agli artt. 73, co. 1, lett. c) e d), e 74, D.P.R. 917/1986, versano il saldo tenendo conto degli **acconti** già pagati **mensilmente**, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

6. NOVITÀ della DICHIARAZIONE IRAP 2012

Il modello di dichiarazione Irap 2012 riprende sostanzialmente quello dell'anno precedente, con alcune **novità**, riguardanti, in particolare, il frontespizio e il Quadro IS («*Prospetti vari*»).

Frontespizio

All'interno del **frontespizio**, nel riquadro «*Tipo di dichiarazione*», è stata inserita la nuova casella «**Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98)**», da compilare nel caso in cui il contribuente intenda **modificare** la scelta relativa alla **destinazione** del **credito Irap**. Nel caso in cui il contribuente, dopo aver richiesto a **rimborso** il credito risultante dal Modello Irap, intenda **modificare** tale **scelta** optando per l'utilizzo dello stesso in **compensazione** deve barrare tale casella. Questa variazione **non** potrà essere effettuata nel caso in cui il **rimborso** sia già stato, anche solo in parte, **erogato**. La relativa dichiarazione integrativa deve essere presentata **entro 120 giorni** dalla **scadenza** del termine ordinario.

Se **oltre a tale modifica** sono apportate **ulteriori variazioni** connesse con la correzione di errori od omissioni, **va barrata non la nuova casella** in esame bensì quella denominata «*Dichiarazione integrativa a favore*» o «*Dichiarazione integrativa*» a seconda della tipologia di correzioni apportate.

Inoltre, sono stati modificati i **codici** da indicare nella casella «*Eventi eccezionali*», da parte dei soggetti che hanno usufruito di un periodo di **sospensione** dei termini per l'effettuazione degli **adempimenti fiscali** e/o **versamenti**, in quanto colpiti da **calamità naturali** o altri **eventi eccezionali**.

Si rileva, infine, che per quanto riguarda la «*Firma della dichiarazione*», sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. 8.6.2011, n. 62/E, la dichiarazione Irap va firmata dal **soggetto** che ha **sottoscritto** la **Relazione di revisione** al bilancio, ancorché lo stesso sia **cessato** dall'**incarico** al momento della presentazione della dichiarazione.

Quadro IP – Società di persone e Quadro IC – Società di capitali

Nei **Quadri IP e IC** è stata inserita una **nuova colonna** al rigo IP36 e IC48 nonché al rigo IP42 e IC54 nella quale i soggetti che redigono il proprio bilancio secondo i **Principi contabili internazionali** (Ias/lfrs) sono tenuti a indicare rispettivamente le **variazioni** in **aumento** e in **diminuzione** derivanti dall'applicazione di tali principi.

È stato, inoltre, chiarito che in presenza di operazioni di **fusione**, **scissione** o **conferimento d'azienda** senza esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 176, co. 2-ter, D.P.R. 917/1986 per l'affrancamento dei maggiori valori fiscali, dovranno essere riportati i **maggiori** o **minori valori** iscritti in **bilancio** e **non**

riconosciuti fiscalmente nel rigo IP37 e IC49 «*Altre variazioni in aumento*» e nel rigo IP37 e IC49 «*Altre variazioni in diminuzione*», nel caso in cui non sia possibile evidenziare gli stessi in specifici rigi.

Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nel **Quadro IR** è stata inserita al rigo IR1 la nuova **colonna 4**, nella quale riportare le **deduzioni Irap** spettanti in base a **leggi regionali o provinciali**, mentre nella Sezione II è stato **eliminato** il rigo relativo ai **crediti d'imposta** riconosciuti per le **spese** sostenute per l'**attività di ricerca e sviluppo**.

Quadro IS – Prospetti vari

Il **Quadro IS** è suddiviso in **dieci sezioni**, corrispondenti a una serie di prospetti riguardanti:

- le **deduzioni** dalla **base imponibile Irap** (Sezione I) previste dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997 (ad es. contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese per apprendisti, disabili e personale con contratto di formazione lavoro); sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK, vale a dire Amministrazioni ed enti pubblici;
- la **ripartizione territoriale** del **valore** della **produzione** (Sezione II), da compilare nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte nel territorio di più Regioni (o Province autonome) e/o all'estero, per un periodo di tempo **non inferiore a tre mesi**; sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK;
- il **recupero** delle **deduzioni extracontabili** (Sezione III) dal Quadro EC della dichiarazione dei redditi;
- i **soggetti non operativi** (Sezione IV) ai sensi dell'art. 30, L. 724/1994;
- i **disallineamenti** derivanti da operazioni di **fusione, scissione e conferimento** (Sezione V);
- i dati per l'**applicazione** della **Convenzione** con gli **Stati Uniti** (Sezione VI);
- la **rideterminazione** dell'**acconto** per l'anno 2011 utilizzando il metodo storico (Sezione VII);
- le **opzioni** (Sezione VIII). Si ricorda che le Amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano, oltre all'**attività istituzionale**, anche **attività commerciali** possono **optare**, ai sensi del co. 2 dell'art. 10-bis, D.Lgs. 446/1997, per determinare la base imponibile Irap relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, stesso D.Lgs. A tale opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997 (si vedano anche le CC.MM. 26.7.2000, n. 148 e 20.12.2000, n. 234);
- i **codici attività** (Sezione IX). In questa sezione si indica il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione in uno dei Quadri IQ, IP, IC, IE o IK. Se il contribuente ha svolto **più attività** per le quali è stata compilata la medesima sezione in uno dei suddetti quadri, va riportato il codice dell'**attività prevalente**. Nel **campo «Codice attività»** del **rigo IS35** si indica il relativo codice (dalla tabella Ateco 2007) e nel **campo «Sezione»** il numero (da 1 a 5) che contraddistingue la sezione in cui è stato determinato il valore della produzione relativo alla predetta attività;
- l'**affrancamento** dei **maggiori valori** delle **partecipazioni** (Sezione X). Sono tenuti a compilare tale nuova sezione i soggetti che ai sensi dell'art. 15, co. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, introdotti dall'art. 23, co. 12, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, hanno **riallineato**, mediante il pagamento dell'**imposta sostitutiva** del 16% delle imposte su redditi e dell'Irap, i **valori civili e fiscali** dei maggiori valori delle **partecipazioni di controllo**, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di **avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali**. In particolare, nel **rigo IS36** va indicato per ogni singola partecipazione:
 - in **colonna 1**, casella «**Anno operazione**», uno dei codici a seconda che l'operazione straordinaria o traslativa per cui è stata esercita l'opzione sia stata effettuata nel **periodo** di imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti e per la quale il versamento dell'imposta sostitutiva sia stato effettuato entro il 30.11.2011 (cod. **1**), nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti e per la quale il versamento dell'imposta sostitutiva sia stato rateizzato ai sensi del co. 1-bis, art. 20, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 (cod. **2**) oppure nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011 (cod. **3**);
 - in **colonna 2**, casella «**Tipo operazione**», il **codice identificativo** dell'operazione straordinaria o traslativa;
 - la casella «**Soggetto subentrato**», in **colonna 3**, va barrata qualora l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sia esercitata dal soggetto dichiarante **subentrato** a seguito di fusione e scissione;
 - in **colonna 4** la **differenza** fra il **valore contabile** della **partecipazione di controllo** iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alla colonna 2 e, a seconda dei casi, il

valore della **partecipazione** risultante dalla **situazione contabile** redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente, il valore alla **data di efficacia giuridica** dell'operazione, la corrispondente **quota di patrimonio netto** della partecipata risultante dal bilancio riferibile all'esercizio chiuso prima dell'operazione oppure il **valore del patrimonio netto** o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica dell'operazione;

- nelle **colonne 5, 6 e 7**, rispettivamente, il corrispondente valore di **avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali**, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2010 o 31.12.2011, nonostante sia rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati;
- in **colonna 8 il minore** tra l'importo indicato nella colonna 4 e la somma degli importi indicati nelle colonne 5, 6 e 7;
- in **colonna 9** deve essere riportata la **base imponibile** da assoggettare all'**imposta sostitutiva** e indicata nel Modello Unico 2012 SC ovvero nel modello Unico 2012 SP, anche in misura parziale, che non deve essere superiore all'importo di colonna 8.

Le istruzioni di cui al rigo IS36 valgono anche per i rigi IS37 e IS38.

Nel Modello Irap 2012 è stata introdotta al **rigo IS4** (Sezione I) relativo alle spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo, la **colonna 2** nella quale riportare l'importo della **deduzione** riferita al **personale addetto a ricerca e sviluppo** già compresa nella colonna 3.

Nella Sezione VII, va indicata la **rideterminazione dell'acconto Irap** determinato per il **2011**, per effetto delle disposizioni relative:

- all'allungamento da **9 a 10 anni** del periodo in cui il maggior valore dell'**avviamento** e dei **marchi d'impresa** assume rilevanza ai fini Irap ex art. 2, co. 59, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011;
- alle novità introdotte dall'art. 2, co. 36-decies e 36-undecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 in materia di **società non operative** e in vigore dal periodo d'imposta successivo al 17.9.2011. Pertanto, tale fattispecie interesserà solamente le società con periodo d'imposta **non coincidente** con l'anno solare.

7. MODELLO IRAP 2012 – CORREZIONE della DICHIARAZIONE

Se il contribuente intende, **prima** della **scadenza** del termine di presentazione (pertanto, per quest'anno, entro l'1.10.2012, in quanto il 30.9.2012 cade di domenica), **rettificare** o **integrare** una **dichiarazione già presentata**, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le **stesse modalità** previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata **validamente** presentata la **dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate **valide anche** le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella Sezione «*Tipo di dichiarazione*» del frontespizio del Modello Irap 2012, in aggiunta alle caselle «**Correttiva nei termini**» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «**Dichiarazione integrativa**» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «**Dichiarazione integrativa a favore**».

Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, della dichiarazione per **correggere errori/omissioni** che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior debito** o di un **minor credito** per il contribuente, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in **compensazione** nel Modello F24 oppure chiesto a **rimborso**.

La stessa casella va compilata anche nel caso in cui si presenti una dichiarazione integrativa per correggere errori/ omissioni **non rilevanti** per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che **non** siano di **ostacolo** all'esercizio dell'**attività** di **controllo**.

8. DATI del CONTRIBUENTE

Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «**Dichiarazione Unico**», in cui deve essere indicato uno dei seguenti **codici** in relazione alla tipologia di Modello Unico 2012 che il contribuente deve presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2011:

- Modello Unico **Persone fisiche**;
- Modello Unico **Società di persone**;
- Modello Unico **Società di capitali**;
- Modello Unico **Enti non commerciali**.

9. FIRMA della DICHIARAZIONE e INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO di IRREGOLARITÀ

Nella Sezione «**Firma della dichiarazione**», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da **barrare** per indicare l'**opzione** del **contribuente** di far inviare l'eventuale **preavviso** bonario di **irregolarità** direttamente in via telematica all'**intermediario** incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il **preavviso cartaceo** inviato con raccomandata.

L'**avviso bonario** previsto dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla **liquidazione** delle **dichiarazioni** annuali ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un **maggior debito** d'imposta o un **minor rimborso**.

Impegno alla presentazione telematica

L'**intermediario** deve comunicare l'**accettazione** a ricevere il suddetto preavviso telematico **barrando** l'apposita casella «**Ricezione avviso telematico**» nella Sezione «**Impegno alla presentazione telematica**».

In caso di accettazione da parte dell'intermediario, **entro 30 giorni** dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un'**imposta** da **versare** o a un **minor rimborso** spettante, l'intermediario dovrà **informarne** i propri **clienti**, i quali potranno beneficiare della **riduzione** della **sanzione** al **10%** (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso di **pagamento entro 90 giorni** dall'**invio** telematico dell'**avviso** all'intermediario.

In tale sezione, inoltre, per indicare l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal **contribuente** o dal **soggetto** che la **trasmette**, si deve riportare, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**.

Ricevuta di presentazione telematica

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica rilasciano l'**impegno** a **trasmettere** i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla **ricezione** della stessa o all'**assunzione** dell'**incarico** per la sua predisposizione; **entro 30 giorni** dal termine previsto per la **presentazione in via telematica**, rilasciano la **dichiarazione trasmessa** e copia della **comunicazione** dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.

10. SOTTOSCRIZIONE della DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere **sottoscritta**, a pena di **nullità**, da parte del contribuente o da chi ne ha la **rappresentanza legale** o **negoziale** o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella «**Codice di carica**» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. **codice 1** per il rappresentante legale, negoziale o

di fatto, socio amministratore e **codice 14** per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica Amministrazione).

I dati relativi al **sottoscrittore diverso** dal contribuente, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta **anche** dai soggetti che sottoscrivono la **Relazione di revisione**, ossia:

- dal **revisore contabile** (**codice 1** nella casella «*Soggetto*»);
- dal **responsabile della revisione** (ad es. il socio o l'amministratore) se si tratta di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «*Soggetto*» va indicato il **codice 2**). Inoltre, va compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «*Soggetto*» il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal **Collegio sindacale**; in tal caso nella casella «*Soggetto*» va indicato, per **ciascun membro**, il **codice 4**.

Inoltre, il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il **proprio codice fiscale**.

La **nullità** della **dichiarazione** è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In tale Sezione «*Dichiarante diverso dal contribuente*» è presente, in particolare, il campo «**Data carica**», da **compilare sempre**, unitamente a quello del «**Codice carica**» che corrisponde al ruolo del soggetto firmatario della dichiarazione.